

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Attività sospese o meno - I dubbi relativi ad una normativa convulsa

In questi ultimi giorni il sistema Italia è chiamato ad un **notevole sforzo** collegato all'emergenza epidemiologica in atto. Tale sforzo **si estende anche a quello interpretativo** di norme (obbligatoriamente) convulse, che **si avvicendano l'una all'altra**, senza che gli uffici preposti abbiano il tempo di fornire gli opportuni chiarimenti.

Tali chiarimenti avrebbero dovuto accompagnare direttamente il DPCM del Consiglio dei Ministri (talvolta è sufficiente qualche riga di commento per svelare questioni complicate), ma così non è stato. Ciò implica una serie di dubbi interpretativi cui sono chiamati non solo gli operatori del comparto produttivo, ma anche i verificatori "sul campo".

Individuazione delle attività escluse dalla sospensione

Una delle questioni più delicate attiene alla "sopravvivenza" dell'elenco delle attività "al dettaglio" di cui al **DPCM 11/03/2020** (peraltro destinato a esaurire la sua efficacia entro domani, 25/03/2020, senza che sia dato sapere cosa succederà successivamente).

Come noto una prima serrata era intervenuta con il citato DPCM, che aveva interessato tutte le **attività di commercio al dettaglio**, nonché le attività di **servizi alla persona**, ad esclusione di una serie di attività esonerate dalla sospensione (in quanto riferite alla vendita di generi "di prima necessità").

Successivamente il **DPCM 22/03/2020** (che, al contrario, rimarrà in vigore fino al 3/04/2020) ha esteso l'obbligo di sospensione ad una serie di attività "**produttive industriali e commerciali**", sempre ad eccezione di una serie di esse indicate in allegato e specificando che:

- "le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo
- 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020" (riferite alle raccomandazioni circa le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro) "resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020".

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Una interpretazione letterale (che si ritiene quella corretta) porta, dunque, a sostenere che **il citato DPCM 11/03/2020:**

- **resta valido in toto** (sia per l'individuazione delle attività che per le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro) per quanto attiene le "attività commerciali" (cioè per il **solo commercio al dettaglio/servizi alla persona**, considerato il contenuto di detto DPCM)
- mentre si applica per assicurare le sole condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro per quanto attiene le attività professionali.

Certamente la formulazione utilizzata risulta piuttosto infelice (accostando disposizioni prettamente sanitarie alle disposizioni riferite alla chiusura delle attività), così come infelici risultano le misure di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro (tra DPCM, ordinanza del ministero della salute e "Protocollo di regolamentazione" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali).

Tuttavia ciò che ti interessa è l'individuazione delle attività interessate dalla sospensione del DPCM 22/03/2020; se il riferimento alle attività "industriali" risulta piuttosto chiaro (si ritiene che il legislatore abbia fatto propria la terminologia utilizzata dall'Istat, facendovi rientrare anche le attività artigianali, come appare evidente consultando i codici Ateco), è il riferimento alle attività "commerciali" che potrebbe indurre in errore. In questo caso il riferimento dovrebbe essere a **qualsiasi attività commerciale dal punto di vista civilistico e fiscale** (cioè qualsiasi attività di impresa), escludendo il commercio al dettaglio (come visto, già disciplinato dal precedente DPCM 11/03/2020)

Ecco che in tal modo risultano più evidenti le fattispecie di esclusione dalla sospensione.

Al di fuori delle attività agricole e della pesca, tutti gli altri codici della Tabella allegata al DPCM 22/03/2020 sono evidentemente riferiti:

- ad attività diverse dal commercio al dettaglio
- alle prestazioni di servizi, diverse dai servizi alla persona (il cod. 96 Ateco risulta anch'esso disciplinato dal precedente DPCM 11/03/2020).

MC SYSTEM STUDIO SRL
Via Puccini 7 – Villanova di Castenaso (BO) –
Tel.: 051/782181 – Fax: 051/780472 –
e-mail: mcsystem@mccommercialisti.it
P.E.C.: mcsystemstudio@legalmail.it

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Le “attività professionali”

Tra queste ultime attività si noti che rientrano, tra l’altro, quelle “legali e contabili” (cod. 69), le attività degli “studi di architettura ed ingegneria” ed i “servizi veterinari”; a tal fine occorre rilevare che dette attività:

- ove svolta **in forma professionale** (singolo professionista, studio associato o società semplice): risulta **ammessa** in via generalizzata dall’art. 1 lett. a) del DPCM 22/03/2020
- mentre lo svolgimento **in forma di impresa** (Stp, società di engineering, ecc.): risulta **ammessa in quanto espressamente contemplata** nella tabella.

CONCLUSIONE

Una volta meglio delineato l’ambito oggettivo delle attività ancora ammesse, sorge spontaneo domandarsi cosa accada in caso di violazione dell’obbligo di sospensione.

I controlli, che avverranno esclusivamente “su strada”, sono affidati alle forze di P.S., le quali si limitano a richiedere il rilascio di una autocertificazione; nel caso sia rilasciata “per esigenze di lavoro” quale tipo di controllo avverrà successivamente: ci sarà un controllo circa il codice attività svolto dall’imprenditore o datore di lavoro? In tal caso ci si affiderà esclusivamente ai codici Ateco dichiarati al Registro imprese?

Appare difficile (se non impossibile) prevedere dei controlli estesi in tal senso; anche interpretando le parole del governo, pare di comprendere si intenda fare appello ad un “obbligo morale” di tutti i cittadini, più che ad un vero e proprio obbligo cogente imposto dall’alto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

MC SYSTEM STUDIO

MC SYSTEM STUDIO SRL
Via Puccini 7 – Villanova di Castenaso (BO) –
Tel.: 051/782181 – Fax: 051/780472 –
e-mail: mcsystem@mccommercialisti.it
P.E.C.: mcsystemstudio@legalmail.it